

Allegato "B" alla raccolta n. 5318

Allegato B

STATUTO della ASSISTIAMO CASA S.R.L.**Articolo 1
Denominazione**

La società è denominata "ASSISTIAMO CASA S.R.L.".

**Articolo 2
Oggetto**

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività sanitaria e quindi l'esercizio di ospedali, case di cura, in regime di accreditamento o meno, ambulatori e poliambulatori, convalescenziari, preventori, comunità terapeutiche residenziali protette.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche al domicilio dell'utente attraverso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la creazione e implementazione di servizi d'assistenza da remoto per la diagnostica, l'autodiagnosi e la cura a distanza;
- b) l'erogazione di servizi d'assistenza domiciliare;
- c) produzione e distribuzione di strumenti portatili hardware e software per l'assistenza sanitaria a valore aggiunto tecnologico destinati al mercato.

La società può assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto connesso o analogo al proprio, non come attività prevalente, né come attività di collocamento nei confronti del pubblico. Può svolgere attività finanziaria, non come attività prevalente, né come attività nei confronti del pubblico. Qualora particolari circostanze lo richiedano, può rilasciare fidejussioni, avalli e ogn'altra garanzia reale o personale a favore e anche nell'interesse di terzi e di società partecipate, non come attività prevalente, né come attività di collocamento nei confronti del pubblico. Può comunque svolgere tutte le attività (mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, ecc.) strumentali o connesse all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con esplicita esclusione delle attività protette e delle attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La società potrà svolgere la propria attività sia nella Repubblica Italiana che all'estero.

**Articolo 3
Sede**

La sede è nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali od uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie od il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche dell'atto costitutivo, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

**Articolo 4
Durata**

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo delibera di proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

**Articolo 5
Capitale**

Il capitale sociale è di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila).

**Articolo 6
Aumento del Capitale Sociale**

Salvo il caso di cui all'art. 2482 *ter* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti può avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile d'una valutazione economica.

Articolo 7

Riduzione del Capitale Sociale

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 *bis*, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8

Versamenti e finanziamenti soci

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9

Quote di partecipazione e diritti soci

Le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali al valore conferito da ciascuno di essi.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota posseduta.

Articolo 10

Titoli di Debito (Art. 2483 cod. civ.)

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale con decisione dell'assemblea soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In

caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

Articolo 11

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese; spetta al socio comunicare al registro delle imprese le variazioni del proprio domicilio. L'organo amministrativo può istituire un libro dei soci volontario in cui annotare il numero di *fax* e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dei soci; in tal caso, i soci che lo vorranno, potranno comunicare all'organo amministrativo il loro numero di *fax* o il loro indirizzo di posta elettronica ordinaria con ciò autorizzando espressamente lo stesso organo amministrativo a effettuare qualsiasi comunicazione sociale con tali mezzi.

Articolo 12

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni"), si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio, ovvero parte di essa, in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi", si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione



versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, che nella valutazione dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società (compreso il valore dei marchi), della redditività, della posizione e delle prospettive del mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore dei titoli azionari.

L'arbitro comunicherà, entro 30 giorni, contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Se la valutazione sarà inferiore di oltre il 20% all'offerta del terzo, il socio alienante potrà recedere dalla proposta, se sarà superiore di oltre il 20%, il recesso dalla proposta potrà essere esercitato dal socio acquirente.

Le spese della valutazione saranno ripartite a metà in caso di esecuzione della vendita o altrimenti saranno a carico del socio recedente.

L'intestazione a società fiduciaria, o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra, dovranno esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

La partecipazione dovrà essere trasferita entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio offerente avrà ricevuto l'ultima accettazione dell'offerta da parte degli aventi diritto.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione, non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che lo abbiano espressamente e preventivamente richiesto nella comunicazione di accettazione dell'offerta, indicando anche in quali limiti intendono esercitare tale diritto di accrescimento.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui, chi ha effettuato la comunicazione, viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi allo spirare del termine dei dieci giorni utili per esercitare il diritto di prelazione come sopra indicato; ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.



Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento, o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

In ogni caso, con l'esclusione solo dell'ipotesi di espropriazione forzata, l'organo amministrativo ha la facoltà di negare il gradimento con deliberazione motivata ad un terzo subentrante come nuovo socio; la suddetta deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata al socio alienante e comunque, a pena di decadenza, prima della scadenza dei termini stabiliti per l'esercizio del diritto di prelazione.

Articolo 13

Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 14

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della forma societaria, in società che preveda la responsabilità illimitata del socio;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 *quater* c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio, per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 15

Esclusione

Non è prevista alcuna ipotesi di esclusione del socio.

Articolo 16

Liquidazione delle partecipazioni

Nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 14, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi, in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 14, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intento di recedere, inviata, da parte del socio, all'organo amministrativo.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n° 5 del codice civile.

Articolo 17

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 18

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 *bis*, comma secondo c.c.

Articolo 19

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri.

Per organo amministrativo s'intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 20

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo diverso termine previsto all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 21

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente il vice Presidente.

Articolo 22

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo preventivamente dichiarato dagli amministratori e dai sindaci, almeno cinque giorni liberi (ovvero nel computo non si deve tener conto né del giorno di spedizione, né del giorno della riunione) prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con almeno due giorni liberi di anticipo.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale, od anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza, o video conferenza alle condizioni indicate nell'art. 30.-Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo l'ipotesi di consiglio composto da due soli membri, nel qual caso è richiesta l'unanimità dei consensi. In quest'ultima fattispecie, in caso di parità, la deliberazione dovrà considerarsi respinta; qualora poi si verificasse un dissidio insanabile, il consiglio sarà decaduto ed entro dieci giorni dovrà sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; in tal caso il consiglio resterà in carica fino all'accettazione del nuovo organo amministrativo.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 23

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri, sia per la gestione ordinaria, che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e più precisamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica ed entro dieci giorni dovranno sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; in tal caso il consiglio resterà in carica fino all'accettazione del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, istitori, o procuratori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24

Rappresentanza

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al vice Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 25

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nel limite massimo dei compensi fissati dalla assemblea

Articolo 26

Organo di controllo e revisore

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e/o dalla legge; tuttavia, con decisione dei soci, la società può nominare l'organo di controllo e/o il revisore ("volontari" e "facoltativi") anche nei casi in cui la nomina non è obbligatoria per legge.

In merito all'organo di controllo e/o al revisore, con decisione dei soci, la società può nominare:

- a) un collegio sindacale cui affidare sia il controllo sulla gestione sia la revisione legali dei conti;
- b) un collegio sindacale cui affidare il solo controllo sulla gestione affidando a un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legali dei conti;
- c) un sindaco unico cui affidare sia il controllo sulla gestione sia la revisione legale dei conti;
- d) un sindaco unico cui affidare il solo controllo sulla gestione affidando a un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;
- e) esclusivamente un revisore esterno (persona fisica o giuridica) cui affidare la revisione legale dei conti, con ciò limitando l'attività di controllo sulla società alla sola revisione legale dei conti.

Nel caso di nomina d'un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza, alle condizioni indicate nell'art. 30.

Articolo 27

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 28

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (od il socio la cui polizza assicurativa, o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.), non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 29

Assemblea

Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, oppure nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori, o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, od anche da un socio.

L'assemblea può essere convocata anche *i.* mediante PEC risultante da qualsiasi pubblico registro oppure *ii.* mediante fax o posta elettronica ordinaria risultanti dal libro soci volontario, dariceversi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza (cd. convocazione breve), fermo restando che coloro i quali sono sprovvisti di un indirizzo PEC o non hanno indicato nel libro soci volontario un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica ordinaria hanno diritto di ricevere la convocazione ordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può essere convocata dovunque purché nella Repubblica Italiana.

L'organo amministrativo adoterà comunque ogni opportuno accorgimento al fine di preconstituire la prova dell'avvenuto ricevimento, da parte degli aventi diritto, dell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti od informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 30

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può esser tenuta con mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, d'accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione (anche visionando, ricevendo e trasmettendo eventuale documentazione) e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. I luoghi audio-video collegati indicati nell'avviso di convocazione (ove i soci che non hanno a disposizione strumenti di collegamento telematico potranno recarsi) devono rispettare le limitazioni territoriali dei luoghi di convocazione dell'assemblea contenute nel presente statuto per garantire a ciascun socio il diritto a essere fisicamente presente nel luogo di convocazione,

se lo vorrà; ma i soci potranno partecipare ai lavori assembleari ancorché audio-video collegati da luoghi diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione in quanto, diversamente, verrebbe frustrato lo scopo stesso della modalità di partecipazione con mezzi di telecomunicazione d'accrescere le possibilità d'intervento dei soci. Ove possibile il presidente e il segretario verbalizzante o il notaio dovranno essere presenti nello stesso luogo indicato nell'avviso di convocazione e l'assemblea s'intenderà svolta in questo luogo; tuttavia, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). In tal caso, l'assemblea s'intenderà svolta nel luogo, indicato nell'avviso di convocazione, ove sarà presente il segretario verbalizzante o il notaio e il verbale dell'assemblea verrà redatto successivamente con la sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio.

Articolo 31

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub - delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori, ai sindaci, o al revisore, se nominati.

Articolo 32

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti, o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 33

Quorum deliberativi dell'assemblea

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 34

Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata), le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per delibera assembleare adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, decide il numero e i poteri dei liquidatori. Si applicano le disposizioni degli artt. 2484 e seguenti c.c.